

7° FORUM TUTTOLAVORO

L'EVOLUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Come può migliorare il rapporto di lavoro

Roma, 27 novembre 2019

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
QUALI SONO I SINDACATI ABILITATI ALLA FIRMA?
Massimo Brisciani

1. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di Legge, dal contratto individuale e da ulteriori fonti



Contrattazione collettiva

Processo di negoziazione tra i datori di lavoro e le loro associazioni, da un lato, e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori dall'altro

Usi aziendali

Comportamenti che il datore di lavoro adotta stabilmente e ripetutamente nei confronti dei dipendenti e che, pertanto, diventano vincolanti per le parti

2. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - *Funzione*

La **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA** ha una doppia funzione:

- fissa le condizioni economico-normative del rapporto di lavoro subordinato
- regola i rapporti tra i soggetti stipulanti

3. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - *I livelli della contrattazione*

1° LIVELLO



- Accordi interconfederali
- CCNL

2° LIVELLO



- Contrattazione territoriale
- Contrattazione aziendale
- Contrattazione di prossimità

4. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

- In condizione di **normale attività** aziendale, la contrattazione collettiva di II livello ha la funzione di integrare il CCNL di riferimento per meglio rispondere alle esigenze della singola azienda o delle aziende di una determinata area territoriale e dei lavoratori (accordi premiali, conciliazione vita lavoro, ecc.)
- In condizioni di «sofferenza» aziendale la contrattazione ha lo scopo di consentire la gestione non traumatica delle situazioni di eccedenza di personale (accordi di CIGS, CDS, riduzione di personale)
- Per il perseguitamento di finalità particolari e temporanee è ammessa una contrattazione collettiva con caratteristiche derogatorie della legge e del CCNL (contrattazione di prossimità)

5. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Soggetti stipulanti*

CONTRATTO	SOGGETTI STIPULANTI
contrattazione TERRITORIALE	<ul style="list-style-type: none">• organizzazioni provinciali
contrattazione AZIENDALE	<ul style="list-style-type: none">• organizzazioni sindacali dei lavoratori• organizzazioni dei datori di lavoro• talvolta, il singolo datore di lavoro

Ai fini della validità del contratto, è indispensabile la sottoscrizione da parte di un **rappresentante sindacale dei lavoratori**, mentre non è necessario il coinvolgimento dell'associazione di categoria datoriale.

7. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Materie disciplinabili*

Generalmente, i contratti collettivi di secondo livello disciplinano le **materie oggetto di delega** da parte della contrattazione collettiva nazionale e della Legge

- articolazione dell'orario di lavoro
- premi di produzione
- flessibilità

8. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO - *Efficacia*

I contratti collettivi aziendali
se approvati dalla
maggioranza dei
componenti delle RSU



possono realizzare
INTESE con efficacia
erga omnes, nelle
materie **delegate** dal
CCNL di categoria

* Testo Unico sulla rappresentanza sindacale in ambito industriale, il 10/1/2014.

8. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO - *Efficacia*

I contratti collettivi aziendali, se approvati:

- a) dalle **RSA che detengono la maggioranza delle deleghe** conferite nell'anno precedente
- b) con successivo **referendum dalla maggioranza dei lavoratori**

(50% + 1 degli aventi diritto)



possono realizzare
intese con efficacia erga omnes, nelle materie **delegate** dal CCNL di categoria

9. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Potere di negoziare*

Art. 39 – Costituzione

L'organizzazione sindacale è libera.

*Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro **registrazione** presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.*

*I sindacati registrati hanno **personalità giuridica**. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, **stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria** per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce*

9. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Potere di negoziare*

Art. 39 – Costituzione

La disposizione costituzionale indica la via per individuare, mediante criteri oggettivi, **le organizzazioni sindacali legittimate a firmare contratti collettivi dotati di efficacia generale** per tutti i lavoratori appartenenti ad una determinata categoria



NON ATTUATO!

9. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Potere di negoziare*

Art. 51 D.Lgs. n. 81/2015

«Per **contratti collettivi** si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria»



Manca criterio oggettivo di misurazione della rappresentatività.

9. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Potere di negoziare*

Con gli accordi interconfederali del 2011 e del 2014 e con il protocollo d'intesa del 2013 le organizzazioni datoriali e sindacali dell'Industria hanno **tentato di porre rimedio all'assenza di un criterio legale di selezione dei soggetti abilitati**.



Sono legittimate alla firma di accordi **le organizzazioni dei lavoratori che raggiungano almeno un grado di rappresentatività del 5%**, inteso come media tra dato di tesseramento (numero di deleghe conferite dai lavoratori) e dato elettorale (voti ottenuti dalle OO.SS. in occasione dell'elezione delle RSU).

9. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Potere di negoziare*

Giurisprudenza

Altri indici di misurazione della rappresentatività sindacale:

- partecipazione delle OO.SS. a formazione/stipulazione di **contratti collettivi di ogni livello**;
- partecipazione a **composizione di vertenze** individuali, plurime e collettive di lavoro;
- **presenza nelle diverse categorie** produttive;
- **diffusione** territoriale.

9. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Potere di negoziare*

Tuttavia, la mancanza di un criterio normativo unitario ed oggettivo è risultato sino ad ora insufficiente e non ha impedito, a livello nazionale, la proliferazione di contratti collettivi “concorrenti” che pretendono di disciplinare interi settori economici e, a livello aziendale, accordi finalizzati ad abbassare il costo del lavoro mediante la compressione di trattamenti economici e di tutele.

10. CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – *Potere di negoziare*

- *Quali saranno gli effetti dell'orientamento dell'INL e della magistratura, considerato il carattere “presuntivo” del criterio della maggiore rappresentatività comparata?*
- *Quale sarà il CCNL da applicare ai fini retributivi e contributivi, quando in un settore “convivono” più contratti, tutti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che si presumono comparativamente più rappresentative?*

Il legislatore dovrà dare **attuazione all'art. 39 della Costituzione** per poter realizzare l'auspicata “bonifica” della contrattazione collettiva nazionale e consentire un corretto confronto concorrenziale tra gli operatori economici e maggiori certezze per le aziende nei rapporti con l'INPS.